

CONVENZIONE

TRA

l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", Dipartimento di ..., in prosieguo denominata "Università", con sede legale in Roma (00173), Via Orazio Raimondo n. 18, codice fiscale n. 80213750583, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*, Prof. Giuseppe Novelli, nato a Rossano (CS), il 27 febbraio 1959, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Università, a quanto segue autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione in data

E

la, in prosieguo denominata ".....", con sede legale in,,, codice fiscale n., in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*,, nato a, il, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede della, a quanto segue autorizzato

PREMESSA

CONSIDERATO che le Università sono un centro primario della ricerca scientifica nazionale e che è loro compito elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con Istituti extra-universitari pubblici o privati;

VISTA la legge n. 341 del 19 novembre 1990;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", adottato con Decreto Rettorale n. 3427 del 12 dicembre 2011;

CONSIDERATO che il Dipartimento di dell'Università ha un particolare interesse all'approfondimento delle tematiche relative a ..., in

particolare, su ...;

CONSIDERATO che il/la,, ha quale scopo istituzionale quello di ... ;

CONSIDERATO che il/la intende promuovere programmi di attività di ricerca e/o culturali nel settore

CONSIDERATO che le Parti hanno un reciproco interesse ad addivenire ad una collaborazione, finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni ed alla promozione delle proprie attività nei rispettivi campi di azione;

CONSIDERATO che la presente convenzione non comporta oneri economici per l'Università;

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente intesa.

ART. 2

Con la presente convenzione le Parti si impegnano a collaborare per la realizzazione di attività nel campo della

In particolare, la collaborazione avrà ad oggetto:

- a)
- b)
- c)

ART. 3

L'Università mette a disposizione (ad esempio, le competenze e le professionalità, nonché le risorse e/o i locali) del

Dipartimento di ... da utilizzare per lo svolgimento delle attività di comune interesse.

Il/La si impegna a

ART. 4

Ogni attività prevista nella presente convenzione si esplicherà nel rispetto della normativa che disciplina il funzionamento dell'Università e del/della

Ove si intendano realizzare concordemente attività che, pur rientrando nella previsione del presente accordo, per loro natura necessitano di una specifica regolamentazione, quali, tra le altre, iniziative di tirocinio e stage, le Parti dovranno addivenire alla sottoscrizione di appositi atti, che, nel rispetto di quanto sancito dalla normativa vigente nelle relative materie, ivi inclusa, per quanto riguarda le attività interessate, quella inerente il riconoscimento di crediti formativi, dovranno essere conformi a quanto pattuito nella presente convenzione.

ART. 5

I responsabili designati dalle Parti per la gestione delle attività oggetto del presente accordo sono:

- a) per l'Università
- b) per il/la

Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire lo stesso con altro responsabile, dandone tempestiva comunicazione alla controparte, qualora, nel corso dello svolgimento delle attività oggetto dell'accordo, uno o più dei responsabili indicati si trovi impossibilitato a svolgere l'attività richiesta.

ART. 6

Ciascuna Parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'altra nell'ambito delle attività di cui alla presente convenzione.

Ciascuno dei contraenti garantisce:

a) una copertura assicurativa per la Responsabilità Civile per i danni che potranno verificarsi nell'espletamento delle attività oggetto della convenzione presso terzi;

b) una copertura assicurativa INAIL per infortuni sul lavoro e per malattie professionali a favore del proprio personale.

Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008.

ART. 7

Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di essa.

In particolare, il logo dell'Università e quello del/della potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto della presente convenzione.

L'utilizzazione del logo dell'Università e del/della, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto di cui all'art.2 del presente atto, richiederà il consenso della Parte interessata.

ART. 8

I risultati della ricerca e degli studi svolti in collaborazione secondo lo spirito della presente intesa avranno carattere riservato e potranno essere

divulgati ed utilizzati da ciascuna Parte, in tutto o in parte, con precisa menzione della collaborazione oggetto della presente intesa e previo assenso dell'altra Parte.

Qualora l'Università e/o la intendano pubblicare su riviste nazionali ed internazionali i risultati delle ricerche in oggetto o esporli o farne uso in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, concorderanno i termini ed i modi delle pubblicazioni e, comunque, saranno tenute a citare l'intesa nell'ambito della quale è stato svolto il lavoro di ricerca.

E' consentito a ciascuna delle Parti di utilizzare, esclusivamente per uso interno, documenti, cognizioni e quant'altro scaturisca dalle attività oggetto del presente accordo.

ART. 9

I diritti patrimoniali sulle cognizioni, le invenzioni, i prototipi, il software, le metodiche, le procedure, i database e ogni altro prodotto d'ingegno risultanti dal lavoro di ricerca comune appartengono alle Parti in egual misura salvi i diritti morali di coloro i quali hanno svolto l'attività di ricerca. Per quanto riguarda la destinazione dei risultati corrispondenti alla quota di partecipazione dell'Università, quest'ultima sarà regolamentata tenendo anche conto della disciplina prevista dagli artt. 64 e 65 del decreto legislativo del 10 febbraio 2005, n. 30.

L'eventuale brevettazione dei risultati conseguiti in comune sarà oggetto di separato accordo tra le Parti, previamente sottoposto all'approvazione dei rispettivi Organi competenti; in tal caso, le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all'espletamento di tutte le procedure atte alla protezione

brevettuale dei risultati.

ART. 10

La presente convenzione, che entrerà in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione, avrà la durata di ... anni e potrà essere rinnovata con atto aggiuntivo, previa delibera dei rispettivi Organi competenti.

ART. 11

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti dall'interpretazione e/o dall'esecuzione del presente atto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

ART. 12

Il presente atto, redatto in triplice copia, è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli articoli 5, 6 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986. Le spese di bollo sono a carico della (OPPURE: ed è esente da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 16, allegato b, del D.P.R. n. 642 del 1972). Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma lì

PER L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA"

IL RETTORE (Prof. Giuseppe NOVELLI)

PER IL/LA

IL LEGALE RAPPRESENTANTE